

delib. 9274/2017



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Provincia di Cosenza

☎ (0984) 858311 - ☎ (0984) 858330

web: <http://www.comune.maranoprincipato.cs.it/>

SERVIZIO LL.PP.

e-mail: [lavoripubblici@comune.maranoprincipato.cs.it](mailto:lavoripubblici@comune.maranoprincipato.cs.it); pec: [protocollo.maranoprincipato@pec.it](mailto:protocollo.maranoprincipato@pec.it)

Prot. n. 5213 del 01-09-2017

## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno Duemiladiciassette, addì uno del mese di SETTEMBRE, in COSENZA e nella Residenza Comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Marano Principato (di seguito Comune), in persona del Responsabile del Settore LL.PP-Manutentivo- nella persona del Geom. Luigi Annunziato Patitucci, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Marano Principato C.F.:00376350781) in nome e per conto del quale agisce;

E

L'Avvocato Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza nato a Cosenza il 09/05/1951 ed ivi residente in via Frugiuole, (di seguito legale), con studio in Cosenza Via E.Cristofaro, (CF :CVLVTR51L09D086S).

## PREMESSO CHE

- il Comune di Marano Principato deve promuovere azione legale dinanzi al TAR CALABRIA sede di Catanzaro;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 31/07/2017 si stabiliva di promuovere azione legale per le motivazioni sopradette individuando il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune;
- Con successiva determinazione del Responsabile Settore Economico/Finanziario sarà impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

## CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune insieme ad altri Comuni consorziati dinanzi al TAR della Calabria contro il Provvedimento n° 27/10-05-2017 Prot. 904/10-05-2017 del Consorzio Valle Crati da Rende (CS), che ad ogni buon fine qui si allega, con il quale l'Ufficio amministrativo consortile ha decretato di dare esecuzione a quanto disposto con deliberazione del 07-03-2017 del Commissario ad Acta dott. Domenico Giordano nominato con Decreto prefettizio, in adempimento alla decisione del TAR Calabria – Catanzaro n° 205/16 e successive Ordinanze 1940/16 e n° 55/17, relativamente al credito vantato dalla Società FISIA Itallimpianti s.p.a., invitando, fra l'altro, gli Enti locali consorziati a procedere a riconoscere il debito di spettanza ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., che, per il Comune di Marano Principato, ammonta ad € 72.394,50;

2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) che è pari alla somma complessiva di € 7.295,60, oltre I.v.a. e C.P.A. e spese vive e che a carico di questo Comune grava la somma di € 1.823,90 (secondo il DMG n° 55/2014) comprensivo di IVA e CPA. Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente in tutti i gradi di giudizio. In caso di soccombenza dell'Ente, i compensi stabiliti saranno decurtati del 20%. In caso della soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il Legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e accetta di ricevere il compenso nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale alla controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune nei limiti di quanto concordato.
3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
  - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
  - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
  - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.



Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

- a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
  - b. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
  8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
  9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
  10. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C.n° 126 del 23/12/2013, esecutiva, e del Piano Anticorruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017/2019 approvato con atto di GC. n° 3 del 25/01/2017 esecutiva.
  11. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 conv. in L. 217/2010.
  12. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.
  13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
  14. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto  
il 01/09/2017

PER IL COMUNE  
Il Responsabile del Settore LL.PP



IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE  
Il Responsabile del Settore LL.PP

IL PROFESSIONISTA